

ACCORDO PROVINCIALE
In tema di costituzione di un
FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO
PER LAVORATORI E IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CUNEO
NEI SETTORI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

In data 18 dicembre 2012 presso la sede della CONFCOMMERCIO della Provincia di CUNEO

TRA

La CONFCOMMERCIO della Provincia di CUNEO

E

le OO.SS. Filcams C.G.I.L. – Fisascat C.I.S.L. – Uiltucs U.I.L. CUNEO

PREMESSO

Che le parti stipulanti sono fondatori e, per il tramite di propri rappresentanti, amministratori degli Enti Bilaterali Territoriali del settore Commercio e del settore Turismo della provincia di Cuneo, costituiti secondo quanto previsto dai CCNL di cui sono firmatarie

Che le parti riconoscono fra le finalità Istituzionali degli Enti Bilaterali Territoriali anche quella di utilizzare le risorse economiche a disposizione ai fini di sostegno al reddito di Lavoratori e Imprese

Che le parti stipulanti il presente accordo riconoscono una situazione congiunturale particolarmente difficoltosa sul piano economico sia per i lavoratori sia per le imprese, e che pertanto le stesse intendono operare utilizzando le risorse disponibili per limitare gli effetti negativi di tale situazione congiunturale

Che è intenzione delle parti sociali che sottoscrivono il presente accordo prevedere facilitazioni e contributi a favore dei lavoratori e delle imprese senza però sostituirsi o sovrapporsi agli ammortizzatori sociali previsti dallo Stato e comunque in attesa di conoscere compiutamente gli effetti della recente riforma sulla materia di lavoro di eventuali future previsioni normative sulla materia.

Che le parti si sono lungamente confrontate su quali forme di ausilio e quali priorità stabilire per introdurre strumenti di sostegno al reddito di lavoratori e imprese

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le parti deliberano di istituire, nell'ambito di ciascun Ente bilaterale di settore Commercio e di settore Turismo un Fondo finalizzato all'erogazione di contributi a favore di aziende e lavoratori del settore, con lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo del settore, salvaguardando l'occupazione e la professionalità degli addetti. Tali fondi saranno normati da un Regolamento approvato dall'Ente bilaterale di competenza,

amministrati dagli organi amministrativi degli Enti bilaterali, e finanziati con risorse degli Enti stessi, quantificate di anno in anno con delibera degli Enti bilaterali.


2. Gli stessi Enti bilaterali provvederanno annualmente a definire il programma annuale di attività, per introdurre nuove prestazioni dei fondi o modificarne il funzionamento.
3. Si definisce concordemente di iniziare l'attività dei fondi di sostegno al reddito con un progetto sperimentale di sostegno alla maternità e alla genitorialità, che si propone di facilitare la conciliazione delle importantissime esigenze di cura dei figli neonati con la sostenibilità di tale situazione nell'ottica della organizzazione aziendale, in modo particolare con riferimento alle micro-imprese, perseguendo una duplice finalità:
 - a. Incentivare le lavoratrici madri e i lavoratori padri all'effettiva fruizione del Congedo Parentale (cosiddetta maternità facoltativa) integrando l'indennità a carico INPS e in tal modo incrementando le entrate familiari, la cui riduzione può rappresentare un freno alla fruizione integrale del congedo parentale.
 - b. Incentivare i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratrici madri e lavoratori padri a mettere in atto comportamenti virtuosi dal punto di vista del mantenimento dell'occupazione e dell'attuazione di strumenti di conciliazione tempi di lavoro e tempi di famiglia.
4. Nella fase iniziale e sperimentale le prestazioni di sostegno si sostanzieranno nell'erogazione di un contributo finalizzato all'integrazione al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori che fruiscano del congedo parentale, e alla parziale copertura delle spese amministrative sostenute dalle aziende per la temporanea sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori assenti, al fine di sostenere i livelli occupazionali.
5. Le parti si danno atto che provvederanno al monitoraggio dell'attività dei fondi e che, dopo sei mesi dall'inizio si incontreranno per valutare correttivi, modifiche o integrazioni al programma di attività o al regolamento.
6. Coerentemente con lo svolgimento della discussione nel corso degli incontri volti alla progettazione del fondo di sostegno, le parti si danno atto che potranno essere valutate ulteriori forme di incentivazione verso comportamenti virtuosi nell'ambito della stabilizzazione contrattuale, conciliazione dei tempi di lavoro, mantenimento dell'occupazione.
7. Il contenuto del presente accordo e del regolamento allegato dovrà essere sottoposto alla approvazione degli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della provincia di Cuneo.

Per Confcommercio della provincia di Cuneo




Handwritten signatures of the Confcommercio della provincia di Cuneo representatives, including a large signature that appears to be "Luigi..." and another that appears to be "Luigi Girardo".

Per Filcams – CGIL




Handwritten signature of the Filcams – CGIL representative.

Per Fisascat – CISL



Handwritten signature of the Fisascat – CISL representative.

Per Uiltucs – UIL



Handwritten signature of the Uiltucs – UIL representative.